
1- Cosa intendiamo per corruzione?

La legge 190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”.

Il Dipartimento della Funzione pubblica (circolare n. 1 del 25 gennaio 2013) ha, tuttavia, precisato che:

“il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (...)”.

Il reato di corruzione disciplinato dal nostro codice penale, agli artt. 318 ss., può essere definito come un particolare accordo (pactum sceleris) tra il funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Prima della modifica introdotta dalla legge n. 190, l’art. 318 c.p., originariamente intitolato “Corruzione per un atto d’ufficio” (c.d. corruzione impropria) disciplinava il fatto del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceveva la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena era della reclusione fino a un anno.

Il nuovo art. 318 c.p., ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, dispone che “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

L’art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) prevede che “Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.”.